



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di procedimento ed atti amministrativi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* nonché il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"*;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento"*;
- VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 in tema di trattamento dei dati personali;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) il quale reca, all'art. 20, *"Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR"*;
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile

2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 (Matematica) e A-28 (Matematica e scienze);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del suindicato decreto il quale, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso, la formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;
- VISTO l'art. 14-*bis*, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), il quale, nel sostituire il sesto periodo dell'art. 59, comma 10, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto che *"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"*;
- VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante *"Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106"*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola (di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno) da ripartirsi per regione, per classi di concorso e per tipologia di posto, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili;
- VISTO il decreto direttoriale prot. 3059 del 10 dicembre 2024, recante *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*;
- RICHIAMATI gli Allegati al decreto direttoriale prot. 3059 del 10 dicembre 2024: Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2023), Allegato 1 (Posti a bando scuola secondaria), Allegato 1-bis (Tabella corrispondenza nuove classi di concorso), Allegato 2 (Classi di concorso e Aggregazioni), come sostituito integralmente dall'Allegato 1 del decreto ministeriale 55 del 13.01.2025;
- VISTE le ulteriori disposizioni regolanti la precitata procedura selettiva, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;
- RICHIAMATI i propri decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe AN55;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;

- VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;
- VISTE le graduatorie dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe AN55;
- VISTO l'art. 9, comma 1, del bando secondo cui la graduatoria *"è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali"*;
- TENUTO CONTO altresì, dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall'art. 2, comma 1, rubricato *"Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti"* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui *"la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso"*;
- PRESO ATTO di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui *"All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*;
- TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare: legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1; artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010; art. 1, comma 9 bis, del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui *"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso"*;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di preferenze da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo quanto dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, d.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)"*;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del bando di concorso, secondo cui *"possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per*

l'anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria";

- RICHIAMATO** l'art. 4, comma 6, del bando di concorso, per cui *"I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale";*
- VISTO** il d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 97/2016 in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa;
- RAVVISATA** la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, d.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;
- CONSIDERATO** in particolare, il combinato disposto dell'art. 35, comma 5 quinquies, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui *"Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali";*
- RITENUTO** necessario, ai sensi delle sopracitate disposizioni, assicurare piena tutela, in sede di pubblicazione della graduatoria di merito, dei dati personali e sensibili dei candidati ivi collocatisi al fine di non pregiudicare il loro diritto alla riservatezza;
- VISTO** l'art. 9, comma 3, del bando secondo cui *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";*
- RITENUTO** di dover procedere ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 all'approvazione delle graduatorie di merito di cui alla procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso AN55, fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in base a eventuali sopravvenienze, incluse quelle giudiziali;
- RITENUTO** altresì, di dover disporre, in conformità al dettato dell'art. 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79), l'integrazione della sola graduatoria per la regione Lombardia per la classe di concorso AN55 con i candidati risultati idonei nella misura massima del 30% dei posti banditi,

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024, sono approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso AN55, per le regioni Lombardia e Basilicata.

Art. 2 - Le citate graduatorie, allegate al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante, sono redatte secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze come per legge.

Art. 3 - Per quanto specificato in premessa, la graduatoria per la regione Lombardia è, altresì, integrata con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, come da elenco allegato al presente decreto.

Art. 4 - Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul suddetto sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA

Ufficio VII – Dirigente Adamo Castelnuovo/alf/ddi

Allegati: Graduatoria AN55-PNRR2-Lombardia
Graduatoria AN55-PNRR2-Basilicata
Idonei 30% AN55-PNRR2-Lombardia